



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 51/22
Lussemburgo, 24 marzo 2022

Sentenza nella Causa C-533/20
Upfield Hungary

L'elenco degli ingredienti di un alimento contenente una vitamina non deve obbligatoriamente indicare la formula vitaminica specificamente utilizzata

È sufficiente indicare la denominazione della vitamina stessa sull'etichettatura dell'alimento

La Upfield Hungary commercializza in Ungheria un prodotto di margarina la cui etichettatura comprende in particolare l'indicazione «Vitamine (A, D)».

Ritenendo che, in forza del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹, l'etichettatura di tale prodotto dovesse comprendere non soltanto la denominazione delle vitamine dallo stesso contenute, ma anche le formule vitaminiche specificamente utilizzate, le autorità ungheresi hanno ingiunto alla Upfield Hungary di modificare tale etichettatura.

Adita in sede di impugnazione nell'ambito della controversia tra la Upfield Hungary e le autorità ungheresi in materia, la Corte suprema di Ungheria chiede alla Corte di giustizia se l'elenco degli ingredienti di tale prodotto di margarina debba comprendere, oltre alla denominazione delle vitamine di cui trattasi, anche la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate.

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda che, nel caso in cui una vitamina venga aggiunta in un alimento, **essa va obbligatoriamente indicata nell'elenco degli ingredienti che deve figurare sull'etichettatura del prodotto.**

Per quanto riguarda la questione della denominazione con la quale la vitamina debba essere inclusa in tale elenco, la Corte constata che, in forza del regolamento, gli ingredienti di un alimento devono essere designati con la loro denominazione specifica. Su tale punto, uno degli articoli del regolamento dispone che la denominazione degli ingredienti deve essere intesa come la denominazione legale dell'ingrediente di cui trattasi oppure, in mancanza di questa, come la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, come una denominazione descrittiva. La Corte rileva tuttavia che, in assenza di precisazioni complementari, detto articolo non consente, di per sé, di determinare quale sia la denominazione che dovrebbe essere utilizzata per una vitamina che fa parte degli ingredienti.

Ciò premesso, la Corte osserva che, ai fini della **loro indicazione nella dichiarazione nutrizionale** relativa a un alimento, che deve figurare sull'etichettatura ad integrazione dell'elenco degli ingredienti, **il regolamento designa le vitamine mediante denominazioni quali «Vitamina A», «Vitamina D» o ancora «Vitamina E».** La Corte rileva poi che - per garantire l'interpretazione e l'applicazione coerenti delle diverse disposizioni del regolamento e per assicurare che l'informazione fornita ai consumatori sia precisa, chiara e facilmente comprensibile - **è con queste**

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

medesime denominazioni che tali vitamine devono anche essere designate ai fini della loro indicazione nell'elenco degli ingredienti.

Pertanto, la Corte ritiene che, nel caso in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, **l'elenco dei suoi ingredienti non debba comprendere, oltre a tale denominazione, la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.